

Indennità di residenza, in favore dei farmacisti rurali ai sensi della L.R. 18 del 18.07.2023. Biennio 2024/2025

Il contributo ai farmacisti rurali previsto dalla L.221/1968 non incentiva a garantire nelle località più interne e disagiate della nostra Regione, che in molti casi non raggiungono i 600 abitanti, la gestione di un'attività di farmacia. Tali strutture sono spesso l'unico presidio sanitario, insieme al medico di medicina generale, a tutela della salute pubblica in realtà lontane dalle direttrici di traffico e di sviluppo e da altri presidi sanitari (ambulatori, poliambulatori, consultori familiari, centri diagnostici e ospedalità).

L'adeguamento dell'indennità di residenza ha, inoltre, lo scopo di favorire lo sviluppo sostenibile economico, sociale, ambientale e culturale, cercando di promuovere l'equilibrio demografico del Paese, favorendo così la residenza nei piccoli comuni, tenuto conto che tutelare le farmacie rurali e la loro presenza capillare sul territorio, significa anche tutelare tutti i piccoli Comuni, perché la dove c'è un servizio, un presidio sanitario si argina anche lo spopolamento;

All'art.3 della L.R. 18 del 18 luglio 2023 è stato previsto anche che con DGR sia possibile definire ulteriori attività, condizioni e modalità all'atto della domanda di indennità di residenza, da parte delle farmacie rurali sussidiate, alle Aziende sanitarie locali che devono erogare la suddetta indennità, in rate annuali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono.

Nell'ambito di quanto disposto all'art. 3 della L.R. 18 del 18 le farmacie rurali sussidiate, per il biennio 2024-2025, sono disponibili a garantire:

- 1 la disponibilità di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, in ciascuna farmacia, e a sottoporre i farmacisti che vi operano a periodici corsi di formazione e aggiornamento per il corretto utilizzo di tale apparecchio salvavita.
- 2 partecipazione ad almeno due delle sperimentazioni previste dalla "farmacia dei servizi" che partiranno in Regione Campania ad inizio 2024;
- 3 supporto alla presa in carico del paziente oncologico, documentata con una scheda di monitoraggio aggiornata ogni trimestre;
- 4 la dispensazione di ulteriori farmaci, da aggiungere a quelli previsti nell'elenco di cui all'accordo DPC regionale secondo le esigenze della ASL competente territorialmente per favorire il disagio del raggiungimento di Presidi Sanitari distanti dalle Loro abitazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'indennità di residenza, per i titolari, i direttori responsabili ed i gestori provvisori di farmacie rurali sussidiate ubicate in Comuni, frazioni, centri abitati, località e agglomerati rurali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è fissata nella misura annua di:

- a) euro 10.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a 600 abitanti;

- b) euro 7.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione da 601 a 1.000 abitanti;
- c) euro 5.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- d) euro 3.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita all'art.2 della L.R. 18 del 18 luglio 2023, a favore dei farmacisti rurali, ridotto della quota a carico del Comune.

Le indennità saranno erogate dalle competenti Aziende Sanitarie Locali in rate annuali, entro il 31 dicembre di ciascun anno e saranno accreditate al netto di ogni altro onere e trattenuta.

Le domande, in carta semplice, da presentarsi a norma dell'articolo 4 della legge n.221/1968, devono essere inviate alle competenti Aziende Sanitarie entro il 31 marzo degli anni pari e corredate dai seguenti documenti:

- un certificato del Comune, in carta semplice, attestante popolazione residente, nel centro abitato ove è ubicata la farmacia, al 31 dicembre dell'anno precedente ai sensi della legge 5 marzo 1973n.40¹;
- una dichiarazione del Comune, in carta semplice, attestante che la farmacia è aperta al pubblico;
- i titolari, i direttori responsabili o gestori provvisori ed i Comuni che siano autorizzati all'apertura di farmacie rurali posteriormente al 31 marzo degli anni pari in località con popolazione fino a 3.000 abitanti, possono presentare l'istanza per la concessione dell'indennità o contributo anche successivamente al già menzionato termine, in tal caso l'indennità spetta in ragione dei mesi di apertura;
- in caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio farmaceutico, successivamente al 31 marzo di ciascuna annualità, l'acquirente dovrà chiedere, entro 60 giorni dall'atto di acquisto o dall'avvenuto riconoscimento della titolarità, la erogazione a proprio favore della indennità già determinata per il precedente titolare o per la quale quest' ultimo abbia presentato istanza nei termini di legge.

Per quanto non previsto si osservano le norme di cui alla legge 8 marzo 1968 n. 221 ed alla legge 5 marzo 1973 n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabili.

¹ Il competente ufficio regionale riserva la possibilità di sospendere la richiesta qualora vengano riscontrate difformità tra quanto attestato nel certificato del Comune circa la popolazione residente e quanto risulta dalla banca dati Istat.